



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel 02/67654705
fax ist.02/3936162

www.regione.lombardia.it

ambiente@pec.regione.lombardia.it

L'Assessore
Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile

	Regione Lombardia	Giunta
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO		
Partenza 17/06/2015 10:59		
T1.2015.0029972 17/06/2015 10:59		

Egregi Signori

Fabio Rolfi
Consigliere regionale
Gruppo consiliare Lega Lombarda

Raffaele Cattaneo
Presidente del Consiglio regionale

Mario Quaglini
Dirigente Servizio Segreteria
dell'Assemblea consiliare del Consiglio
regionale

p.c.

Paola Palmieri
Legislativo e Rapporti Istituzionali
Riforme istituzionali e riordino degli Enti
territoriali
Presidenza

LORO SEDI

OGGETTO: Interrogazione 2312 a firma del Cons. Rolfi con risposta scritta ai sensi art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale inerente "procedura V.I.A. per la realizzazione di una discarica tra i comuni di Castegnato e Paderno Franciacorta".

Con la presente, si trasmette in allegato la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.


Claudia Maria Terzi



Risposta scritta a ITR 2312 inerente “Procedura di V.I.A. per la realizzazione di una discarica tra i Comuni di Castegnato e Paderno Franciacorta” a firma del consigliere Rolfi (Lega Lombarda-Lega Nord-Padania).

Nell'ambito della procedura di V.I.A. regionale l'Autorità competente, con nota prot. T1.2014.34038 del 22.07.2014, ha provveduto a comunicare formalmente al Proponente preavviso di giudizio di compatibilità ambientale negativo, ai sensi e per gli effetti dell'art 10 – bis della l. 241/90.

Tale comunicazione, avente natura endoprocedimentale nel contesto della V.I.A., è stata effettuata in fase pre-decisoria, dopo aver espletato l'attività istruttoria necessaria, al fine di garantire effettività al diritto di contraddittorio del soggetto istante.

In particolare, è importante chiarire che la ratio del preavviso di diniego sta nell'assolvere molteplici funzioni: infatti, in via principale, garantisce il contraddittorio con il proponente, sostanziando così il modus operandi dell'autorità pubblica che deve sempre assicurare un esame attento del suo contributo partecipativo. Altresì, garantisce l'applicazione piena dei principi portanti della l. 241/90 ovvero i principi del giusto procedimento e del buon andamento, della economicità e della efficienza dell'azione amministrativa: contestualmente, favorisce la deflazione del contenzioso, sollecitando la composizione ed il superamento dei conflitti in sede procedimentale, anche nell'ottica di ricercare una soluzione extragiudiziale alla potenziale controversia.

La Società proponente ha quindi depositato nei termini le proprie controdeduzioni/osservazioni alle motivazioni a supporto della comunicazione di preavviso di rigetto rivedendo, tra l'altro, il progetto di discarica così come originariamente depositato.

Dovendo la Struttura V.I.A. procedere alla valutazione di merito delle controdeduzioni depositate, rilevato preliminarmente che le modifiche proposte in sede di controdeduzioni al preavviso di diniego non mutano la categoria progettuale sottoposta a V.I.A. [lettera n) dell'All. A al d.p.r.12.04.1996 ora punto p) dell'All. III alla Parte II del d.lgs. 152/2006], è stato richiesto all'Autorità Competente per l'A.I.A. di accertare se le varianti apportate al progetto dal Proponente configurassero un intervento diverso da quello oggetto dell'istanza A.I.A. [configurandosi ad esempio quali varianti sostanziali A.I.A.] e, conseguentemente, fossero tali da necessitare la presentazione di una nuova istanza autorizzativa; è stato altresì richiesta l'eventuale sussistenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto.

Tali richieste si sono rese necessarie in quanto, configurandosi la procedura di VIA quale endoprocedimento rispetto al procedimento autorizzativo (AIA), la necessità di valutare le modifiche presentate in sede di controdeduzioni al preavviso di rigetto (art.10bis l.241/90) entro l'alveo della procedura in corso (o viceversa il rigetto dell'istanza per improcedibilità delle modifiche entro il suddetto alveo), è dipendente dalla procedibilità del progetto modificato nell'ambito dell'istanza di AIA depositata.

Quindi, rispetto al quesito formulato, ciò che doveva essere accertato ai fini dell'attivazione di una nuova procedura è se le modifiche progettuali formulate avessero determinato varianti progettuali sostanziali per le quali sarebbe occorsa la presentazione di nuova istanza A.I.A. o avessero dato vita ad un progetto determinante la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto a quello oggetto di istruttoria AIA.

L'Autorità Competente per l'A.I.A. , evidenziando che le modifiche progettuali proposte

- non hanno mutato:
 - a) la categoria progettuale I.P.P.C. [punto 5.4, All. I al d.lgs. 59/2005 ora All. VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006];
 - b) la specifica categoria di discarica ai sensi del d.lgs. 36/2003 e la tipologia dei rifiuti conferibili

[discarica per rifiuti non pericolosi];

c) la localizzazione [al netto della riduzione delle aree direttamente interessate dal bacino di discarica di cui al progetto modificato];

d) i criteri localizzativi da valutarsi per la specifica tipologia impiantistica;

▫ comportano in generale una riduzione della dimensione dell'intero progetto;

ha precisato che le modifiche apportate al progetto non si qualificano, anche se solo per analogia, come modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 29 – nonies e dell'All. G alla d.g.r. 2970/2012 non comportando quindi la necessità di una nuova istanza di A.I.A..

I suddetti accertamenti sono gli elementi dirimenti anche del quesito posto con l'interrogazione, in quanto l'applicazione dei nuovi criteri di cui al PRGR approvato con DGR 1990 del 20.06.2014, è da determinarsi in relazione all'esigenza di attivare non una nuova procedura di VIA, bensì una nuova procedura di AIA.

Conseguentemente alle verifiche effettuate dall'autorità competente per l'AIA, e considerato quanto già detto circa il fatto che le modifiche proposte in sede di controdeduzioni al preavviso di diniego non mutano la categoria progettuale sottoposta a V.I.A., ne discende che le modifiche in argomento debbano essere valutate nell'ambito della procedura VIA in essere.

Nel merito della procedura di V.I.A., per completezza, si evidenzia che, nonostante le modifiche apportate non comportino l'attivazione di una nuova istanza ma debbano essere valutate nell'ambito della procedura in corso (in attuazione e nel rispetto dei principi sottesi al preavviso di diniego sopra esposti) - ai fini della partecipazione del pubblico - è comunque intenzione richiedere al proponente, ai sensi dell'art.26 comma 3-bis del d.lgs. 152/2006, la pubblicazione di specifico avviso dell'avvenuto deposito delle controdeduzioni affinché, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse possa prendere visione delle modifiche apportate e presentare proprie osservazioni.

La procedura di VIA dovrà poi essere conclusa, previa acquisizione dei pareri degli enti territoriali e dei membri del gruppo di lavoro regionale, nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Circa i nuovi criteri di cui al PRGR approvato con DGR 1990 del 20.06.2014 – ribadita l'impossibilità di applicazione degli stessi come elementi ostativi alla procedura in argomento in quanto le modifiche al progetto non comportano l'attivazione di una nuova procedura di AIA – si evidenzia quanto alla comunicazione alla Giunta del 24.04.2015 n.3487 (a seguito della tematica posta con la mozione del Consiglio n.407/2015) che così recita : "Con riferimento ai contenuti della mozione del Consiglio circa l'applicazione, anche alle altre procedure di VIA e AIA attivate precedentemente al PRGR e ancora non concluse, dei nuovi criteri localizzativi introdotti dal programma emerge la necessità di definire indirizzi generali della Giunta agli uffici competenti in merito al coordinamento delle norme del PRGR con i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato, nonché di porre eventualmente in essere un procedimento di adeguamento del PRGR. Allo scopo sarà sviluppato un lavoro congiunto di tutte le competenze regionali, proseguendo l'attività già avviata in merito e sulla base anche di ulteriori indicazioni in merito da parte delle strutture giuridico-legali della Giunta regionale."



Gruppo Consiliare della Regione Lombardia

LEGA LOMBARDA - LEGA NORD - PADANIA

ITR
002312

Milano, 8 gennaio 2015

Al Presidente del Consiglio Regionale
Raffaele Cattaneo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: procedura di V.I.A. per la realizzazione di una discarica tra i comuni di Castegnato e Paderno Franciacorta.

Premesso che:

- in data 20 luglio 2006 è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali all'interno di una cava di ghiaia in adiacenza alla discarica recuperata detta "*Bosco Sella*", tra i comuni di Castegnato e Paderno Franciacorta.

Considerato che:

- l'ARPA e l'ASL di Brescia hanno espresso parere negativo sul progetto di discarica con note dell'8 marzo 2012, del 5 luglio 2012 e del 15 ottobre 2012;
- i Comuni di Castegnato e Paderno Franciacorta, interessati dalla realizzazione dell'impianto, hanno espresso parere negativo con nota congiunta del 10 luglio 2012;
- la struttura regionale competente in materia di V.I.A. ha trasmesso, in data 22 luglio 2014, il preavviso di diniego relativo alla compatibilità ambientale dell'opera, anche per effetto delle significative criticità ambientali emerse durante la fase istruttoria;
- in seguito al preavviso di diniego, il proponente ha apportato modifiche rilevanti al progetto inizialmente presentato, con una sostanziale variazione delle volumetrie conferibili e delle superfici occupate, nonché della destinazione funzionale delle aree di servizio.

Considerato altresì che:

- dalla data di formale avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero il 20 luglio 2006, sono intervenuti numerosi aggiornamenti del quadro normativo in materia, con particolare riferimento alle norme tecniche di attuazione del nuovo Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvato con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014.

Si interroga l'Assessore competente, per conoscere:

- se le integrazioni formalmente depositate dal proponente nell'ottobre 2014 possano ritenersi meri adeguamenti tecnici del progetto originario oppure richiedano l'avvio di un nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale, tenendo conto delle sopravvenute modifiche normative.


Il Consigliere regionale

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 10.10
DEL 14/1/2015
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE
